SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 34**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere, nel corso del 1989, un programmatore CED, un ufficiale amministrativo e un ufficiale amministrativo-contabile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 31 luglio 1989, n. 4526, del comune di Paglieta (Chieti), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un programmatore CED, un ufficiale amministrativo e un ufficiale amministrativo-contabile, vincitori di pubblici concorsi banditi con deliberazioni consiliari numeri 215, 216, 217 del 18 novembre 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Paglieta (Chieti) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dal comune di Paglieta (Chieti);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Paglieta (Chieti) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un programmatore CED, un ufficiale amministrativo e un ufficiale amministrativo-contabile, vincitori di pubblici concorsi banditi con deliberazioni consiliari numeri 215, 216, 217 del 18 novembre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 222

90A0649

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Bressana Bottarone ad assumere, nel corso del 1989, un impiegato amministrativo con funzioni di bibliotecario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi

vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 1° agosto 1989, n. 4908, del comune di Bressana Bottarone (Pavia), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un impiegato amministrativo con funzioni di bibliotecario (sesta qualifica funzionale), vincitore del concorso pubblico bandito con deliberazione consiliare n. 6 del 19 febbraio 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Bressana Bottarone (Pavia) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Bressana Bottarone (Pavia), in particolare per le pressanti esigenze connesse ai compiti istituzionali propri del personale da assumere;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Bressana Bottarone (Pavia) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un impiegato amministrativo con funzioni di bibliotecario (sesta qualifica funzionale), vincitore del concorso pubblico bandito con deliberazione consiliare n. 6 del 19 febbraio 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 221

90A0650

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere, nel corso del 1989, un collaboratore professionale amministrativo, un collaboratore professionale autista di scuolabus e un collaboratore professionale addetto agli impianti sportivi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 26 giugno 1989, n. 9107, del comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un collaboratore professionale amministrativo (quinta qualifica funzionale), un collaboratore professionale autista di scuolabus (quinta qualifica funzionale) e un collaboratore professionale addetto agli impianti sportivi (quinta qualifica funzionale), vincitori dei concorsi banditi con deliberazione della giunta municipale n. 537 del 25 giugno 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un collaboratore professionale amministrativo (quinta qualifica funzionale), un collaboratore professionale autista di scuolabus (quinta qualifica funzionale) e un collaboratore professionale addetto agli impianti sportivi (quinta qualifica funzionale), vincitori dei concorsi banditi con deliberazione della giunta municipale n. 537 del 25 giugno 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 223

90A0651

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di S. Martino di Venezze ad assumere, nel corso del 1989, un istruttore addetto ai servizi tecnici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 12 aprile 1989, n. 1718, del comune di San Martino di Venezze (Rovigo), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un istruttore addetto ai servizi tecnici (sesta qualifica funzionale), vincitore del concorso;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione organica, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di San Martino di Venezze (Rovigo);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di San Martino di Venezze (Rovigo) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un istruttore addetto ai servizi tecnici (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 224

90A0652

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 febbraio 1989.

Concessione di un compenso alle società finanziarie a titolo di rimborso degli oneri sostenuti in relazione alla loro partecipazione al capitale sociale delle cooperative di produzione e lavoro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione ed in particolare concernente l'istituzione ed il funzionamento del «Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione»;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 19, che prevede la corresponsione di un compenso alle società finanziarie di cui all'art. 16 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza, alla consulenza nonché alla gestione delle partecipazioni assunte ai sensi della legge medesima;

Considerato che detto compenso deve essere determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle società finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è concesso, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti in relazione alla loro partecipazione al capitale sociale delle cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 14 della legge medesima, un compenso:

a) in unica soluzione, per attività di istruttoria, assistenza e consulenza relativa ai programmi predisposti dalle predette cooperative sulla base dei quali sono stati accordati i contributi statali di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

b) annuale, per la gestione della partecipazione.

2. I compensi indicati nel comma precedente, compresi quelli relativi agli oneri sostenuti negli anni 1987 e 1988, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su domanda della società finanziaria, redatta in carta legale e corredata dei bilanci certificati.

Art. 2.

1. Il compenso di cui alla lettera *a)*, primo comma, del precedente art. 1 è determinato, per ciascuna partecipazione, in relazione al contributo concesso ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nelle seguenti misure:

lire 12 milioni in relazione a contributi fino a lire 1 miliardo;

lire 25 milioni in relazione a contributi superiori a lire 1 miliardo e fino a lire 2 miliardi;

lire 35 milioni in relazione a contributi superiori a lire 2 miliardi.

2. La concessione e l'erogazione del compenso di cui al precedente comma possono essere disposte contestualmente alla concessione del contributo, stabilita su proposta del competente comitato di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 25 luglio 1986.

Art. 3.

1. Il compenso di cui alla lettera *b)*, primo comma, del precedente art. 1 è determinato in ragione dell'1,20% annuo, o proporzionale frazione d'anno, dell'ammontare delle partecipazioni sottoscritte e versate dalla società finanziaria, in misura pari al contributo statale erogato, in cooperative di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2. Il compenso di cui al precedente comma è concesso ed erogato per la durata della partecipazione, con il limite massimo di cinque anni: la prima quota pari allo 0,6% può essere erogata all'inizio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la gestione della partecipazione, su presentazione, da parte della società finanziaria, di apposita domanda, corredata da relazione tecnica firmata dal legale rappresentante e controfirmata dal presidente del collegio sindacale. La relazione deve attestare le partecipazioni gestite nel corso dell'anno precedente con l'indicazione, per ciascuna, dell'ammontare versato e del periodo di gestione e deve indicare, in dettaglio, l'ammontare dei costi di esercizio, raggruppati per voci omogenee, sostenuti in relazione alle attività previste dall'art. 1, primo comma, lettere *a)* e *b)*. La seconda quota del compenso può essere erogata, a conguaglio, su presentazione del bilancio certificato della società finanziaria.

3. La somma dei compensi di cui alle lettere *a)* e *b)*, primo comma dell'art. 1, non può comunque superare per ciascun esercizio l'ottanta per cento dell'ammontare dei relativi costi specificati al precedente comma.

4. Per le partecipazioni versate e in essere alla fine degli anni precedenti a quello di registrazione della Corte dei conti del presente decreto, la concessione e l'erogazione del compenso possono avvenire, sulla base di apposita domanda, in unica soluzione e sempre nel limite di ammontare annuo di cui al precedente terzo comma, limitatamente alle partecipazioni gestite in periodo di esercizio documentato da bilancio certificato. Il relativo decreto di concessione indicherà l'anno di competenza.

Art. 4.

1. Il compenso non potrà essere concesso o sara revocato, qualora le disposizioni del presente decreto non siano integralmente osservate.

2. In caso di revoca, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite al «Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione» gravate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto conteggiato per tutto il periodo intercorrente tra la data di riscossione e quella di restituzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1989
Registro n. 17 Industria, foglio n. 370

90A0679

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 1989.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B)*, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B)*, punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

749) Gruppo volontario di soccorso Valle Lavino, con sede in Monte S. Pietro (Bologna);

750) A.V.I.S. - Sezione di Arlena di Castro, con sede in Arlena di Castro (Viterbo);

751) Associazione «Pietas Irpina», con sede in Bagnoli Irpino (Avellino);

752) Associazione pubblica assistenza Senago, con sede in Senago (Milano);

753) Associazione volontari emergenza radio (AVER), con sede in Cellamare (Bari);

754) Associazione volontari «Pro Vita» Fonni, con sede in Fonni (Nuoro);

755) Associazione centro Scout per il coordinamento del volontariato, con sede in Iglesias (Cagliari);

756) Gruppo volontari Croce verde di Fino Mornasco, con sede in Fino Mornasco (Como);

757) Fraternita di Misericordia di Vaglia, con sede in Vaglia (Firenze);

758) Associazione di pubblica assistenza di Tavarnuzze, con sede in Tavarnuzze (Firenze);

759) A.P.A. Croce verde di Felizzano, con sede in Felizzano (Alessandria);

760) Volontari pubblica assistenza Croce verde Marcon, con sede in Marcon (Venezia);

761) Fraternita di misericordia di Volturara Irpina, con sede in Volturara Irpina (Avellino);

762) Gruppo volontari del soccorso AIDO Comezzano Cizzago, con sede in Comezzano Cizzago (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

90A0678

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 gennaio 1990.

Proroga del termine per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1989, concernente ulteriori disposizioni in materia di esami di capacità professionale per autotrasportatori.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 20 dicembre 1986 recante disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore;

Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;

Visto il decreto 5 novembre 1987, n. 508, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1987, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1989 recante ulteriori disposizioni in materia di esami di capacità professionale per autotrasportatori ed in particolare l'art. 8 con il quale viene posto il termine del 10 gennaio 1990 per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai punti *b)* e *c)* dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508;

Tenuto conto che, relativamente alla dimostrazione del punto *b)* attinente la capacità finanziaria, di cui al sopracitato decreto, si sono create nell'utenza oggettive difficoltà a causa del non regolare funzionamento degli istituti bancari;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare il termine di cui all'art. 8 del citato decreto 11 febbraio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 10 gennaio 1990 fissato dal primo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 1989, per quanto attiene la dimostrazione del solo requisito di capacità finanziaria, viene prorogato alla data del 28 febbraio 1990.

Art. 2.

Il termine del 10 gennaio 1990 prorogato con l'art. 1 del presente decreto al 28 febbraio 1990, deve intendersi valido anche per le imprese iscritte nell'elenco separato dell'albo ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 20 dicembre 1986.

Roma, addì 10 gennaio 1990

Il Ministro: BERNINI

90A0654

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 gennaio 1990.

Programma di emissioni numismatiche per l'anno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di definire il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1990;

Decreta:

È approvato il seguente programma di emissioni numismatiche per l'anno 1990:

moneta d'argento da L. 500 celebrativa della «Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee» - secondo semestre 1990;

moneta d'argento da L. 500 a completamento della serie celebrativa dei «Campionati mondiali di calcio» che si terranno in Italia nel 1990;

moneta d'argento da L. 500 delle serie celebrativa del «V Centenario della scoperta dell'America» da completarsi entro il 1992.

Le suddette monete potranno essere prenotate per tutto l'anno di emissione.

Roma, addì 18 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

90A0655

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 27 ottobre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cornalba dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte della Sip, direzione regionale della Lombardia. (Deliberazione n. 47677).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla Sip per la realizzazione di ripetitore passivo su area ubicata nel comune di Cornalba, mappale 582, foglio 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d),* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in argomento;

Atteso che, si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate nel comune di Cornalba, mappale 582, foglio 3, dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Cornalba copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 27 ottobre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0594

DELIBERAZIONE 27 ottobre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della telecabina ad ammorsamento automatico con cabina a dodici posti «Ponte Bondio-Mottolino» da parte della Mottolino S.p.a. (Deliberazione n. 47678).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla Mottolino S.p.a., per la realizzazione di telecabina ad ammorsamento automatico con cabina a dodici posti, su area ubicata nel comune di Livigno, mappali 281, 293, 294, 278, 512, 514, foglio 30 e mappali 19, 26, 20, 32, 33, 28, 46, foglio 31, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 7 luglio 1960 e legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel miglioramento e potenziamento degli impianti sciistici, al fine di incrementare il settore turistico, unica risorsa economica occupazionale della zona;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, considerato che vengono rispettati tutti gli accorgimenti atti al maggior rispetto della morfologia dell'area interessata dal tracciato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella sua destinazione ad uso impiantistico con assenza di pericolo di valanghe;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno, mappali 281, 293, 294, 278, 512, 514, foglio 30 e mappali 19, 26, 20, 32, 33, 28 e 46, foglio 31, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 27 ottobre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0595

DELIBERAZIONE 31 ottobre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una fognatura da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. 47910).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale, per la realizzazione di fognatura su area ubicata nel comune di Livigno, sui mappali 8, 130, 106, 85, 10, 12, 15, 22, 90, 33, 113, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 75, foglio n. 48 e mappali 37, 211, 212, 213, 274, 62, 58 sub 1, 58 sub 2, 59, 60, 242, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 283, foglio n. 49, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella tutela dell'ambiente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta del piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, mappali elencati in premessa, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 31 ottobre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A0596

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 31 gennaio 1990, n. 45252/7.383.

Art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. Circolare n. 53930/8.93.12 del 7 ottobre 1986. Estensione in forma generalizzata degli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia di pubblico impiego.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento affari generali e personale
A tutti i Ministeri - Gabinetto
Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Ai presidenti degli enti pubblici non economici, compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986
Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione, compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome
Al presidente dell'A.N.C.I.
Al predidente dell'U.P.I
Al presidente dell'U.N.C.E.M.
Al presidente dell'Unioncamere
Al presidente dell'Aniacap
Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Dipartimento per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Con circolare n. 53930/8.93.12 del 7 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 30 ottobre 1986, questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di evitare che singole amministrazioni possano assumere iniziative che comportino difformità di trattamento, ha chiarito la portata, le finalità ed i contenuti del terzo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, disciplinando il procedimento e le relative modalità operative da seguire in ordine alla estensione *extra partes* degli effetti soggettivi di giudicati amministrativi.

L'esperienza maturata e la vastità dei problemi organizzativi insorti rendono necessario dare ulteriori indicazioni.

1) Le amministrazioni interessate non devono limitarsi a chiedere l'«avviso» di questo Dipartimento sulla possibilità di estensione di un giudicato amministrativo, ma devono esse valutare i presupposti e l'opportunità dell'iniziativa e manifestare quindi esplicitamente la volontà di estensione degli effetti della cosa giudicata con la «richiesta» di attivazione della procedura prevista dalla norma di cui trattasi. La «richiesta» deve essere corredata di tutti gli elementi cognitivi del caso, precisando in particolare sia il numero dei dipendenti interessati sia i costi della eventuale estensione, per la parte di competenza.

In conseguenza, l'amministrazione potrà procedere alla estensione di un giudicato amministrativo in favore di dipendenti in posizione giuridica soggettiva identica a quella dei ricorrenti soltanto a seguito della «determinazione» di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale «determinazione» interverrà, com'è noto, dopo che siano

state consultate — unitamente ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale ed alle amministrazioni interessate — le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Senza l'esplicita «richiesta» di una amministrazione nei termini sopra precisati, il Dipartimento della funzione pubblica non potrà attivare la particolare procedura per la «determinazione» di estensione di giudicato e quindi non procederà a consultare le predette confederazioni.

Parimenti il Dipartimento della funzione pubblica non prenderà in considerazione richieste di estensione individuali o collettive, direttamente avanzate dagli interessati anche se inoltrate per il tramite delle amministrazioni di appartenenza.

2) La «richiesta» di estensione di un giudicato amministrativo e la conseguente estensione di tale giudicato, nel rispetto della procedura suddetta, può riguardare soltanto personale contrattualizzato rientrante nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva determinati con il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

È appena il caso di evidenziare che il procedimento di estensione in parola riguarda effetti soggettivi che scaturiscono da una interpretazione giurisdizionale di norme concernenti il rapporto di pubblico impiego diversa da quella applicata dall'amministrazione. Si verifica, così, che la semplice esecuzione della decisione non incide sulla generalità dei dipendenti nell'identica posizione giuridica, ma produce effetti nella sola sfera dei ricorrenti.

Pertanto, occorre valutare se sussista l'interesse pubblico di assicurare la parità di trattamento tra i pubblici dipendenti che, pur versando nella stessa situazione giuridica di chi ha ottenuto una favorevole decisione giurisdizionale passata in giudicato, per non essere stati parte nel giudizio, non possono chiedere i benefici derivanti dalla «cosa giudicata». Inoltre, occorre accertare se detta «cosa giudicata» investa in forma generalizzata situazioni giuridiche proprie del personale dipendente da una singola amministrazione, o di quello incluso nello stesso comparto di contrattazione in cui è compresa l'amministrazione che ha avanzato la «richiesta», o, ancora, di tutto il personale pubblico dipendente.

È altresì necessario puntualizzare che i provvedimenti giurisdizionali di mero annullamento di norme negoziate non costituiscono presupposti di estensione ex art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, ma necessitano invece di un procedimento modificatorio da parte dei soggetti originariamente legittimati a tale produzione normativa.

3) L'esercizio della facoltà di estensione di un giudicato presuppone che:

a) sussista un interesse pubblico nell'assicurare parità di trattamento tra soggetti che rivestino il medesimo *status* e che si trovino in posizioni giuridiche uguali a quelle dei ricorrenti che, attraverso un giudicato, hanno avuto riconosciuto un trattamento più favorevole di quello attribuito dall'amministrazione;

b) si sia formato un giudicato in senso tecnico, e cioè che la decisione non sia ulteriormente suscettibile di impugnazione. Pertanto, l'esecutorietà che assiste in via generale le decisioni dei tribunali amministrativi ex art. 33 della legge istitutiva dei T.A.R. non costituisce sicuramente presupposto per il procedimento di estensione;

c) sia emerso un orientamento giurisprudenziale uniforme e consolidato. Quindi, non saranno adottate «determinanzioni» su richieste di estensione *extra partes* di decisioni suscettibili di gravame o che recepiscano principi ancora controversi.

Appare opportuno, infine, segnalare che ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), nei casi di sentenze definitive di organi giurisdizionali recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di maggiori oneri, il Governo è tenuto a darne tempestiva notizia al Parlamento con apposita relazione del Ministero del tesoro e ad assumere le conseguenti iniziative.

In connessione alla richiamata normativa si ritiene che si debba procedere parimenti nei casi di estensione del giudicato amministrativo.

Il Ministro: GASPARI

90A0656

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari in Uruguay

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare in Montevideo (Uruguay) è determinata come segue: tutto il territorio dello Stato.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Colonia (Uruguay) è determinata come segue: i dipartimenti di Colonia, S. José, Flores e Soriano.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Maldonado (Uruguay) è determinata come segue: i dipartimenti di Maldonado, Lavalleja e Rocha.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Paysandù (Uruguay) è determinata come segue: i dipartimenti di Paysandù, Salto e Artigas.

Art. 5.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare onoraria in Melo (Uruguay) è determinata come segue: i dipartimenti di Cerro Largo, Tacuarembò e Treinta y Tres.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

990A0659

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Tarragona (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La Sig.na Cornelia Trinca, vice console onorario in Tarragona (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Tarragona, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 24 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A0658

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6338/89 del 30 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta IBM Italia S.p.a. la donazione consistente in apparecchiature scientifiche per un valore di L. 52.346.960, da destinare al dipartimento statistico.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6339/89 del 30 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione di L. 50.000.000, da destinare al dipartimento di pediatria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6340/89 del 30 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione di L. 40.000.000, da destinare al dipartimento di pediatria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6341/89 del 30 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione di L. 40.000.000, da destinare al dipartimento di pediatria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6342/89 del 30 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Azienda autonoma di turismo di Firenze la donazione di L. 2.000.000, da destinare alla facoltà di economia e commercio, corso di perfezionamento in economia e turismo.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6343/89 del 30 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del Rotary club di Firenze la donazione di L. 30.000.000, da destinare al dipartimento di pediatria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6344/89 del 30 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta IBM Italia S.p.a. la donazione di L. 10.000.000, da destinare al dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6345/89 del 30 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Henning di Berlino la donazione di marchi 14.000, per un valore di L. 10.220.000, da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6346/89 del 30 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Koutron Instruments S.p.a. la donazione consistente in apparecchiature scientifiche per un valore di L. 4.760.000, da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6378/89 del 30 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione di L. 10.000.000, da destinare al dipartimento di scienze aziendali.

90A0661

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza ad accettare due donazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1989, registro n. 61, foglio n. 394, sulla proposta del Ministro dell'interno, il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Levi Serena vedova Allegri, consistente in un immobile del valore di L. 470.000.000, sito in Roma, viale Giulio Cesare n. 73.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1989, registro n. 58, foglio n. 390, sulla proposta del Ministro dell'interno, il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, con sede in Roma, è stato autorizzato ad acquistare un immobile, sito in Pescocostanzo (L'Aquila).

90A0660

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreti del Presidente della Repubblica 17 luglio 1989, registrati alla Corte dei conti il 14 settembre 1989, registro n. 35 Difesa, fogli numeri 286 e 287 sulla proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti decorazioni al volor militare:

Medaglia d'argento

Bisaccia Giovanni, nato a Cannitello di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) il 3 agosto 1950, appuntato della Legione carabinieri di Catanzaro. — Capo equipaggio di nucleo radiomobile, intercettati due malviventi armati di pistola resisi poco prima responsabili di omicidio, li affrontava con coraggiosa determinazione e, fatto segno a reiterate azioni di fuoco, replicava con l'arma in dotazione ferendone uno mortalmente. Fulgido esempio di elette virtù militari, cosciente sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere. — Reggio Calabria, 22 aprile 1988.

Medaglia di bronzo

Rota Gelpi Paolo, nato a Bergamo il 20 febbraio 1957, capitano della Legione carabinieri di Padova. — Comandante di compagnia territoriale, in occasione di rapina a mano armata in danno di istituto di credito, mettendo in luce spiccate doti di animatore ed alta professionalità, organizzava tempestivamente, capeggiandoli, articolati servizi di ricerca che portavano alla localizzazione in una galleria ferroviaria di uno dei malfattori. Fatto segno proditoriamente a colpi di pistola, reagiva con le armi in dotazione e benché seriamente ferito, continuava intrepidamente nell'azione con il concorso di tre militari finché il rapinatore, ormai senza scampo, si suicidava per evitare la cattura. L'operazione si concludeva con il recupero dell'intera refurtiva ed il sequestro di una pistola — Mestrino (Padova), 16 maggio 1988.

90A0662

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 7 novembre 1989, n. 404, riguardante: «Regolamento concernente termini di decorrenza dell'adozione del codice fiscale, come numero distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, nei riguardi dei cittadini sprovvisti di tale codice e disposizioni per agevolarne l'attribuzione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1989).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, alla pag. 10 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, al punto 5.5 Descrizione del record dettaglio, nono rigo dal basso, dove è scritto: «Provincia di *nascita* (sigla automobilistica: Roma = RM)», leggasi: «Provincia di *residenza* (sigla automobilistica: Roma = RM)».

90A0693

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000